



# COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

N. 32 del Reg. Delib.

N. prot. \_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sede del Comune di Fiesso Umbertiano previ avvisi scritti in data 13/07/2017 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota del 13/07/2017 N. 5224 si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig.ra MODONESI D.ssa LUGIA

Assiste il Segretario Comunale Dott. PRANDINI GINO il quale procede all'appello nominale.

Risultano

MODONESI LUGIA	P	CONTATI LAURA	P
BIANCHINI SONIA	P	VERONESE ALICE	P
BOVI SIMONE	P	MUNERATO GIORGIO	P
PELLEGRINELLI MICHELA	P	GALLANA MARIA LETIZIA	P
BUOSO SAURO	P	LEZZIERO SILVIA	P
MAGRINI AUGUSTO	P	ZERBINATI STEFANO	P
PAVANI MAURO	P		

Presenti n. 13, Assenti 0

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

**PARERI** - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Regolarità tecnica: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Baldo Marco

Regolarità contabile: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Baldo Marco



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art.1, comma 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.;

DATO che contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691:

- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

- il comma 642, prevede che la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

PRESO atto che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e che conseguentemente la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

RICHIAMATA la propria precedente delibera di CC. n. 19 del 30-03-2017 che, a seguito dell'invito dello stesso Ente gestore del servizio – Ecoambiente Srl, che ha dichiarato di non essere in grado di trasmettere tempestivamente ai Comuni il Piano Finanziario provvisorio dell'anno 2017, ha:

-confermato provvisoriamente, per il corrente esercizio 2017, i costi del precedente Piano Finanziario del 2016, redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed approvato con la precedente delibera di CC. n. 12 del 26/04/2016, per un importo complessivo del servizio (costi Ecoambiente + costi Comune) che ammontava ad € 583.949,72, di cui € 264.326,25 imputabili ai costi fissi mentre € 319.623,47 imputabili ai costi variabili;

-confermato provvisoriamente per l'esercizio 2017, in conformità al suddetto Piano Finanziario 2016, le tariffe Tari approvate nel 2016, con l'applicazione dei coefficienti variabili così come indicati analiticamente nell'allegato A) della deliberazione;

-ha dato atto che in seguito alla successiva trasmissione da parte del gestore del servizio – Ecoambiente srl, del nuovo Piano Finanziario 2017, si sarebbe proceduto all'approvazione dello stesso, demandando contestualmente

al Consiglio comunale, l'approvazione delle tariffe definitive Tari 2017, a totale copertura dei costi del servizio, entro la data di cui all'art.193, comma 2 (salvaguardia degli equilibri di bilancio), del D.Lgs. 267/2000.

VISTO infatti il Piano Finanziario provvisorio dell'anno 2017, redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dall'Ente gestore del servizio – Ecoambiente S.r.l. e trasmesso a questo Comune con nota del 27/05/2017, prot.4031, nel quale sono riportati i costi per un importo iva compresa di euro 466.029,59, cui però devono essere aggiunti costi sostenuti dal Comune per personale, riparazioni, insoluti ed altre spese di gestione, per un importo di euro 97.972,00;

La suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è a tutt'oggi orientata nella misura dell'80,00% per le utenze domestiche e del 20,00% per le utenze non domestiche;

DATO atto inoltre che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999, prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, si deve tenere in conto il numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle eventuali riduzioni previste.

PRESO atto che tra i coefficienti fissi e variabili, l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza è determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito sempre dal D.P.R. n.158/1999, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile. Mentre per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, vengono applicati appositi coefficienti Kd sempre stabiliti dal D.P.R. n.158/1999, riferito alla potenzialità di produrre rifiuti;

RITENUTO di applicare i medesimi coefficienti variabili approvati dalla precedente delibera di Consiglio comunale Reg. generale n. 19 del 30-03-2017, tenendo anche in debito conto che l'art. 1 comma 27 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" ha previsto l'estensione anche agli anni 2016 e 2017 della possibilità da parte dei Comuni di adottare, nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, in misura tale da evitare nei confronti sia delle utenze domestiche che delle utenze non-domestiche, consistenti disparità di versamento della T.A.R.I. rispetto al precedente prelievo TARSU;

PRESO atto che il costo complessivo per il servizio (costi Ecoambiente + costi Comune), ammonta pertanto a complessivi € 564.001,59, di cui € 259.502,62 imputabili ai costi fissi mentre € 304.498,97 sono imputabili ai costi variabili e che da un raffronto con il piano economico-finanziario del 2016, il costo complessivo dell'esercizio 2017 risulta inferiore di euro 19.948,13;

VISTO l'art.193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che in caso di squilibrio del bilancio ed in deroga all'art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, consente ai Comuni di aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2."(31 luglio di ciascun anno);

CONSIDERATO che, come la precedente legge di stabilità 2016, anche la recente Legge di Bilancio 2017, n.232 del 11 dicembre 2016, all'art.1, comma 42, lett.a), estende il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche all'esercizio 2017, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27-12-2013, n. 147;

DATO però che, in conseguenza della diminuzione complessiva del costo di gestione del servizio, si ritiene doveroso procedere non ad un aumento bensì ad una diminuzione delle tariffe tari per il corrente esercizio 2017, nella percentuale del 1,90 per la parte variabile e nella percentuale del 2,39 per la parte fissa, dando comunque atto che tale variazione tariffaria, non incide sugli equilibri di bilancio, in quanto l'entità del gettito della tariffa deve comunque coprire il 100% dei costi del servizio (comma 654 dell'articolo unico della Legge n.

147/2013);

VISTO Il Bilancio di previsione anno 2017 esecutivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni - in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.L. n.16/2014, art. 2;

VISTO l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

VISTA la Legge di Bilancio 2017, n.232 del 11 dicembre 2016;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. 5077 del 08/07/2017;

- L'assessore Pellegrinelli illustra la delibera in approvazione.
- Il consigliere Munerato, pur prendendo atto che ci sono riduzioni di tariffe, ritiene tuttavia inaccettabile il Piano presentato da Ecoambiente, in quanto formulato con voci talmente generiche da risultare inconfondibile.
- Il Sindaco riferisce che è stato richiesto alla società di presentare rendiconti analitici del Piano, in modo che siano comprensibili le poste previste, almeno in sede di testo definitivamente approvato.
- Il consigliere Lezziero prende atto che le tariffe diminuiscono.
- Il consigliere Gallana ritiene che le diminuzioni di tariffe saranno di 1 o 2 euro e forse anche aumenteranno nel piano definitivo.
- Il Sindaco risponde che non si è affatto cantato vittoria, ma solamente attuato quanto promesso come impegni elettorali.

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 1 (Munerato)

Astenuti n. 3 (Gallana, Lezziero, Zerbinati)

### **DELIBERA**

1) di approvare il Piano finanziario provvisorio dell'anno 2017 redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dall'Ente gestore del servizio – Ecoambiente Srl, comunicato con nota del 27/05/2017, prot.4031, nel quale sono riportati i costi per un importo di euro 466.029,59 iva compresa, cui però devono essere aggiunti i costi sostenuti dal Comune per spazzamento, personale amministrativo, riparazioni, insoluti ed altre piccole spese di gestione, per un importo di euro 97.972,00, per un costo complessivo per il servizio, che ammonta pertanto ad euro 564.001,59, inferiore al piano economico-finanziario del 2016, per l'importo di euro 19.948,13;

2) di approvare le tariffe Tari per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in conformità al suddetto Piano finanziario che, comportando una diminuzione complessiva del costo di gestione del servizio, devono essere oggetto di una diminuzione rispetto ai valori delle tariffe dell'anno 2016, nella percentuale del 1,90 per la parte variabile e nella percentuale del 2,39 per la parte fissa, dando comunque atto che tale variazione tariffaria, non incide sugli equilibri di bilancio, in quanto l'entità del gettito della tariffa deve comunque coprire il 100% dei costi del servizio (comma 654 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013), con l'applicazione dei coefficienti variabili approvati dalla precedente delibera di Consiglio comunale Reg. generale n. 19 del 30-03-2017, tenendo anche in debito conto che l'art. 1 comma 27 della legge 208/2015 "legge di stabilità 2016" ha

previsto l'estensione anche agli anni 2016 e 2017 della possibilità da parte dei Comuni di adottare, nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1) al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, in misura tale da evitare nei confronti sia delle utenze domestiche che delle utenze non-domestiche, consistenti disparità di versamento della TA.RI. rispetto al precedente prelievo TARSU;

3) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

favorevoli n. 8

contrari n. 1 (Munerato)

astenuiti n. 3 (Gallana, Lezziero, Zerbinati)

#### **DELIBERA**

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**TARI 2017: Piano Finanziario**


Rovigo, maggio 2017

			COSTI ECOAMBIENTE	COSTI COMUNE (*)	TOTALE	%
costi operativi di gestione: costi di spazzamento e lavaggio	CSL	PARTE FISSA	-		-	0,00%
costi operativi di gestione: costi di raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato	CRT	PARTE VARIABILE	53.365,60	1.803,02	55.168,62	11,84%
costi operativi di gestione: costi di trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato	CTS	PARTE VARIABILE	73.989,92		73.989,92	15,88%
costi operativi di gestione: altri costi	AC	PARTE FISSA	58.804,43	1.035,17	59.839,60	12,84%
costi di gestione raccolta differenziata: costi di raccolta differenziata	CRD	PARTE VARIABILE	128.559,24	3.381,85	125.177,38	26,86%
costi di gestione raccolta differenziata: costi di trattamento e riciclo	CTR	PARTE VARIABILE	50.163,05		50.163,05	10,76%
costi comuni: costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	CARC	PARTE FISSA	1.878,44		1.878,44	0,40%
costi comuni: costi generali di gestione	CGG	PARTE FISSA	43.515,86		43.515,86	9,34%
costi comuni: costi comuni diversi	CCD	PARTE FISSA	22.812,27		22.812,27	4,90%
costi d'uso del capitale: ammortamenti	AMM	PARTE FISSA	22.060,45	9.238,42	31.298,87	6,72%
costi d'uso del capitale: accantonamenti	ACC	PARTE FISSA	2.185,58		2.185,58	0,47%
costi d'uso del capitale: remunerazione del capitale	R	PARTE FISSA	-		-	0,00%
SUBTOTALE		PARTE FISSA	151.257,03	10.273,59	161.530,62	34,66%
SUBTOTALE		PARTE VARIABILE	306.077,81	1.578,84	304.498,97	65,34%
<b>TOTALE</b>			<b>457.334,84</b>	<b>8.694,75</b>	<b>466.029,59</b>	<b>100,00%</b>


(\*): in questa colonna sono presenti i costi per servizi e forniture extra e supplementari rispetto al 2016; il Comune può opportunamente inserire, sempre in questa colonna, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti ed i costi sostenuti direttamente nel servizio ambientale 2017.

**UTENZE DEL COMUNE**

8,38%



- utenze domestiche
- utenze non domestiche



Elenco tariffe

27/06/2017

12:06:50

TARIFFE 2017

Categoria		sottocategoria		tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile	m_eca	a_eca	a_prov	iva
1	1	1	Un componente	Domestico	0,7817	77,2349				
1	1	2	Due componenti	Domestico	0,9119	139,0229				
1	1	3	Tre componenti	Domestico	1,0049	177,6404				
1	1	4	Quattro componenti	Domestico	1,0794	200,8108				
1	1	5	Cinque componenti	Domestico	1,1538	223,9812				
1	1	6	Sei o piu` componenti	Domestico	1,2097	262,5988				
2	2	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lud	Non domestico	0,3319	0,3989				
2	2	2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	1,5244	1,8504				
2	2	3	Stabilimenti balneari	Non domestico	1,0474	1,275				
2	2	4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico	0,757	0,9282				
2	2	5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	2,4888	3,0257				
2	2	6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0,8296	1,0049				
2	2	7	Case di cura e riposo	Non domestico	1,9703	2,3996				
2	2	8	Uffici,agenzie,studi professionali	Non domestico	3,5153	4,2807				
2	2	9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	1,8043	2,2002				
2	2	10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,	Non domestico	2,302	2,7986				
2	2	11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico	3,1524	3,8204				
2	2	12	Attivita` artigianali tipo botteghe(faleg	Non domestico	2,1569	2,6083				
2	2	13	Carrozzeria,autoficina,elettrauto	Non domestico	2,1569	2,6129				
2	2	14	Attivita` industriali con capannoni di pr	Non domestico	1,8873	2,3014				
2	2	15	Attivita` artigianali di produzione beni s	Non domestico	1,7007	2,059				
2	2	16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico	5,0189	6,0866				
2	2	17	Bar,caffe`, pasticceria	Non domestico	3,7746	4,5753				
2	2	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,s	Non domestico	3,6501	4,428				
2	2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	4,3034	5,2167				
2	2	20	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	Non domestico	11,3029	13,729				
2	2	21	Discoteche,night club	Non domestico	2,7791	3,377				